

REGIONE MARCHE
FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE "INVESTIMENTI E
LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE (FNC – INV-LIQ) A VALERE
SULLE RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N.
1172/2025
REGOLAMENTO

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 – Finalità, Risorse, Soggetto gestore..... | 3 |
| 1.1 - Obiettivi | 3 |
| 1.2 – Dotazione finanziaria | 3 |
| 1.3 – Soggetto Gestore..... | 4 |
| Art. 2 – Soggetti beneficiari | 4 |
| Art. 3 – Spese ammissibili | 8 |
| Art. 4 – Descrizione della misura..... | 10 |
| 4.1 - Fondo regionale in riassicurazione (strumento finanziario) | 11 |
| 4.2 - Contributo in conto interessi e in conto abbattimento del costo della garanzia | 12 |
| 4.3 - Contributo in conto investimenti a fondo perduto quale contributo diretto alla spesa | 13 |
| 4.4 - Premialità..... | 13 |
| 4.5 - Prospetto sintetico delle agevolazioni..... | 14 |
| 4.6 - Regimi di Aiuto e cumulabilità | 14 |
| Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande..... | 15 |
| Art. 6 - Intermediari finanziari che possono presentare domanda al Fondo..... | 16 |
| 6.1 – Requisiti degli intermediari finanziari..... | 16 |
| 6.2 – Modalità di convenzionamento | 17 |
| Art. 7 – Procedura per la prenotazione di risorse..... | 18 |
| Art. 8 – Istruttoria e criteri di valutazione del Confidi | 19 |
| Art. 9 – Modalità e termini per l’invio delle domande da parte dei Confidi al Soggetto Gestore..... | 21 |
| Art. 10 – Istruttoria di ammissibilità e comunicazione dei relativi esiti | 22 |
| Art. 11 – Modalità di erogazione delle agevolazioni | 23 |
| Art. 12 – Termini di realizzazione dell’intervento e rendicontazione della spesa | 23 |
| Art. 13 – Controlli, varianti e revoche..... | 25 |
| 13.1 – Controlli..... | 25 |

| | |
|--|----|
| 13.2 – Varianti | 26 |
| 13.3 Variazioni del beneficiario/Operazioni straordinarie d'impresa | 27 |
| 13.3 - Proroghe..... | 27 |
| 13.4 - Sospensioni..... | 28 |
| 13.5 - Rinuncia | 28 |
| 13.6 - Revoche e procedimento | 28 |
| Art. 14 – Obblighi dei Destinatari Finali..... | 29 |
| 14.1 - Obblighi connessi alla rendicontazione | 29 |
| 14.2 - Obblighi di comunicazione del beneficiario verso Confidi | 30 |
| Art. 15 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione | 30 |
| Art. 16 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione | 31 |
| Art. 17 - Trattamento dati personali | 32 |
| Art. 18- Pubblicità, informazioni e contatti | 33 |
| 19 Diritto di accesso | 33 |
| 20 Procedure di ricorso | 33 |
| Allegati..... | 34 |

Art. 1 – Finalità, Risorse, Soggetto gestore

1.1 - Obiettivi

Il presente Regolamento operativo, disposto in attuazione della delibera di Giunta n.1172 del 21/07/2025 determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese marchigiane, previsti dal DDSET IACR 414/2025.

Con il presente intervento, denominato FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE “INVESTIMENTI E LIQUIDITA” PER LE IMPRESE (FNC-INV-LIQ), la Regione Marche intende concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente aggregazione dei Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo.

La misura in oggetto supporta le imprese marchigiane, favorendo l'accesso al credito per la soddisfazione di esigenze di investimento combinate ad esigenze di liquidità, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

1.2 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessive stanziare per il Fondo FNC-INV-LIQ ammontano a **€ 8.000.000,00** al netto dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore del Fondo.

Le risorse saranno ripartite in due distinti plafond¹ :

| Plafond 1) | Plafond 2) |
|---|-----------------------|
| PMI settori Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo, Servizi | PMI settori Industria |
| € 5.500.000,00 | € 2.500.000,00 |

Nel rispetto dei settori associati ai plafond, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, come riportata in visura CCIAA, attribuisce all'impresa la qualifica di “impresa artigiana” e pertanto determina automaticamente l'accesso al solo Plafond 1.

Qualora, in relazione all'andamento mensile ed all'analisi della misura, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, con un preavviso di almeno 60 gg solari, su indicazione della Regione Marche si potrà:

- rimodulare la dotazione complessiva, anche destinando la parte sottratta ad altre iniziative;

¹ La composizione dei settori economici facenti capo ai due plafond è riportata all'art. 2. di questo Regolamento e all'Appendice 1 dell'Allegato A della Delibera di Giunta n.1172/2025

- valutare un eventuale ritiro totale o parziale dei contributi dei programmi erogati.

1.3 – Soggetto Gestore

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a RTI “Credito Futuro Marche” (di seguito anche “Soggetto Gestore”), aggiudicatario dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 19 settembre 2023, composto dai seguenti intermediari finanziari:

- UNI.CO. Società Cooperativa, sede legale Via Sandro Totti 4, 60131 Ancona (AN), p.iva 01422550424 – mandataria;
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, Viale Altiero Spinelli, n. 30, 00157 Roma, p.iva 09339391006 – mandante (subentrata a Banca Agevolarti e ancora prima Artigiancassa Spa) – mandante;
- Confidicoop Marche soc. coop, sede legale Via Sandro Totti, 10, 60131, Ancona (AN), p.iva 02000860425 – mandante.

Il Soggetto Gestore è dotato di due organismi deliberativi: il Comitato di Indirizzo e il Comitato di Valutazione. Il Comitato di Indirizzo, composto da rappresentanti dei componenti del RTI che ricoprono posizioni apicali, è costituito per garantire la qualità del servizio reso e la sua rispondenza alle specifiche richieste della Regione, per definire le strategie e le linee di indirizzo da attuare con riferimento all’operatività dei Fondi gestiti, per individuare le soluzioni alle problematiche inerenti al complesso delle attività previste dalla commessa.

Il Comitato di Valutazione si esprime sulla conformità delle domande di agevolazione pervenute, nelle modalità di volta in volta stabilite per ciascun strumento attivato. Il Comitato ha lo scopo di garantire la qualità del servizio reso in riferimento ai singoli contratti attuativi, di definire le modalità e linee di indirizzo in riferimento all’operatività di ciascuna singola misura.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

I beneficiari dell’intervento sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, compresi i lavoratori autonomi che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo alla data di presentazione della domanda.

Requisiti di ammissibilità

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata

RTI gestore per conto della Regione Marche dell’Accordo Quadro “Credito Futuro Marche”: UNICO S.C., BNL SpA, CONFIDICOOP S.C. Via Sandro Totti 4 - Edificio 3, Piano 3/4 -60131 Ancona - Tel. 071.2868725

l'operazione. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, nel rispetto della normativa vigente, il beneficiario non deve obbligatoriamente risultare iscritto al Registro Imprese, ma, in linea con la definizione d'impresa riportata all'art. 1 dell'Allegato 1 al Reg. UE n. 2014/651 deve esercitare un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda tramite i Confidi per ottenere l'agevolazione, la attivino entro la data di ammissione da parte del Comitato di Valutazione, come meglio specificato al successivo art. 10 del presente Regolamento.

2. Operare nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n. 2831/2023 (e ss.mm.ii.) e del Regolamento UE n. 651/2014; a titolo di esempio, sono pertanto esclusi:
 - a. imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

In particolare, i codici ATECO ammissibili sono riportati nell'Appendice 1 dell'Allegato A della Delibera di Giunta n. 1172 del 21/07/2025 e sono riconducibili ai seguenti codici NACE:

PLAFOND 1): Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo, Servizi

- IMPRESA ARTIGIANA (albo artigiani)
- I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
 - 55. SERVIZI DI ALLOGGIO
 - 56. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- G. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
- J. ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI
- K. TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
- N. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- O. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO
- Q. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- S. ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
- 49.32 Trasporto non di linea di passeggeri su strada
- 49.33 Trasporto di passeggeri a richiesta su veicoli con conducente
- 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

PLAFOND 2): Industria

- B. ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- C. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- E. FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO, limitatamente ai codici: 38. Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti; 39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- F. COSTRUZIONI
- Q. SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, limitatamente ai codici 86 Assistenza sanitaria; 87 Servizi di assistenza

L'impresa può richiedere l'accesso all'agevolazione prevista da FNC-INV-LIQ per finanziare attività connesse al codice ATECO secondario, tenendo una contabilità separata delle due attività in linea con il principio espresso dall'art. 74, paragrafo 1(a.i) del Reg. UE n. 1060/2021.

3. Non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;
4. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
5. Non risultare come "Imprese in difficoltà", ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2(18);
6. Avere il DURC Regolare al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione del contributo (Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15).

RTI gestore per conto della Regione Marche dell'Accordo Quadro "Credito Futuro Marche": UNICO S.C., BNL SpA, CONFIDICOOP S.C. Via Sandro Totti 4 - Edificio 3, Piano 3/4 -60131 Ancona - Tel. 071.2868725

I lavoratori autonomi, con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia;
- b) abbiano il domicilio fiscale nelle Marche come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Possono presentare domanda anche i lavoratori autonomi non iscritti ad un albo professionale, nel rispetto della definizione di impresa di cui all'Allegato I al Reg. UE 651/2014.

Per l'accesso all'agevolazione del Fondo è previsto che i lavoratori autonomi debbano essere dotati di partita IVA individuale; pertanto, come beneficiari possono risultare solo i singoli professionisti e non gli studi associati.

Si rammenta l'obbligo introdotto in capo alle imprese dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e 102), di stipulare entro le date sottoindicate una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e catastrofi verificatisi nel territorio dello Stato; attualmente tale obbligo entra in vigore con decorrenze differenziate in base alla dimensione dell'impresa:

- per le medie imprese, il termine è stato prorogato, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 39/2025, al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese, il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2025.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della normativa, salvo proroghe o variazioni, al momento della presentazione della domanda di agevolazione sarà necessario allegare anche la Polizza sopra indicata.

Requisiti generali di ammissibilità

L'accesso al Fondo da parte delle imprese deve rispettare i seguenti criteri generali di ammissibilità:

1. disponibilità di risorse adeguate da parte del beneficiario per garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti;
2. rispetto del principio DNSH, secondo lo specifico modulo incluso nell'allegato 1 al presente regolamento;
3. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (anche per le operazioni avviate prima della domanda);

4. rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia);
5. divieto di finanziamento di progetti:
 - i. già conclusi al momento della presentazione della domanda;
 - ii. che determinerebbero la trasformazione di un'attività produttiva in violazione del principio di stabilità di altre operazioni già finanziate;
 - iii. oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE;
6. Divieto di doppio finanziamento

Art. 3 – Spese ammissibili

Il finanziamento agevolato deve essere impiegato dalle imprese in un unico progetto per sostenere le seguenti spese:

a) immobilizzazioni materiali:

1. impianti, macchinari, attrezzature e altri beni;
2. acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture operative aziendali;
3. interventi di manutenzione straordinaria nei limiti del 30% dell'importo dell'intero progetto su fabbricati strumentali;

In caso di opere murarie deve essere prodotto una dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante la natura dei lavori eseguiti / da eseguire, la congruità della spesa, la conformità dei lavori alla normativa in materia edilizia o idonea documentazione giustificativa.

Per gli investimenti immobiliari occorre fornire planimetria con indicazione della destinazione d'uso dei locali e nel caso di ampliamento di immobile, con indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti o idonea documentazione giustificativa.

4. automezzi a basse emissioni per il trasporto di merci, specificatamente funzionali all'attività d'impresa, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti. (Rientrano nella categoria degli automezzi a basse emissioni anche quelli ad alimentazione a gasolio di ultima generazione anche le auto diesel, che rispettano standard di emissione specifici.)

Nel caso di acquisto di **beni usati** deve essere prodotta: i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore nuovo di mercato ed

è inferiore al costo dei beni simili nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti o idonea documentazione giustificativa.

b) immobilizzazioni immateriali:

1. software, diritti di brevetto e licenze, know how o altre simili forme di proprietà intellettuale;
2. consulenze strategiche;
3. rafforzamento dell'immagine aziendale o consortile e/o del brand, Incoming di operatori esteri, partecipazione a fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all'estero, showroom/mostre temporanee, ecc.
4. spese di progettazione;

c) immobilizzazioni finanziarie:

1. acquisizione di partecipazioni finanziarie in imprese o rami di azienda. L'importo agevolabile è dato dalla somma complessiva di tutte le poste rinvenibile nell'atto di acquisto, con esclusione delle spese relative agli oneri fiscali, tenuto conto che il corrispettivo di compravendita costituisce la quota di investimento e che gli altri oneri correlati (ad esempio eventuali costi notarili) sono ammissibili a capitale circolante.

1. Esigenze di Liquidità (capitale circolante):

Nell'ambito del progetto di investimento è consentita una componente di sostegno alla liquidità (capitale circolante) sul totale dell'investimento fino al valore indicato al paragrafo 5). Utilizzabile ad esempio, per l'acquisto di scorte e altre esigenze di liquidità.

Solo nel caso in cui il progetto sia stato avviato antecedentemente alla data di richiesta dell'agevolazione, le spese relative al capitale circolante sono da rendicontare con la dimostrazione da parte dell'impresa della loro riconducibilità alla realizzazione del progetto.

I destinatari che hanno sedi operative anche fuori dalla Regione Marche, devono dimostrare che il fabbisogno di circolante riguarda l'attività svolta nella sede operativa ubicata nella Regione Marche. Tale ultima condizione si intende soddisfatta laddove la maggioranza assoluta degli addetti del destinatario prestano la propria attività lavorativa nelle sedi operative nel territorio marchigiano.

Esclusivamente nel caso in cui l'impresa optasse per il regime de minimis, sono ammissibili spese antecedenti alla data di concessione del finanziamento da parte del Soggetto gestore, **non antecedenti a 6 mesi alla data di richiesta dell'agevolazione**, purché il progetto non sia materialmente completato nel suo complesso e la parte rimanente del progetto stesso sia coerente e necessaria con quella completata, come desumibile dalla descrizione del progetto in sede di

presentazione della domanda di agevolazione. Si precisa che sono ammissibili documenti giustificativi inerenti il progetto non ancora concluso, fatturati e pagati non oltre i 6 mesi antecedenti alla data di richiesta dell'agevolazione.

Per progetto completato è da intendersi quello materialmente concluso o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari.

Le fatture relative agli investimenti ancora da effettuare dovranno essere onorate successivamente alla domanda di agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria.

Art. 4 – Descrizione della misura

L'intervento è costituito da²:

1. **un Fondo in riassicurazione** sulla garanzia di primo grado concessa dai Confidi;
2. **un Contributo in conto interessi e un contributo in conto abbattimento del costo della garanzia** rilasciata da un Confidi;
3. **un Contributo in conto investimenti** a fondo perduto quale contributo diretto alla spesa.

Il Progetto di investimento proposto dall'impresa e oggetto di richiesta di agevolazione deve avere un valore rientrante nei minimi e massimi previsti dalla tabella seguente.

Sul valore del progetto di investimento è calcolato il contributo a fondo perduto entro il limite massimo in tabella.

| | Limite finanziario minimo | Limite finanziario massimo | Contributo fondo perduto massimo |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Plafond 1) Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo, Servizi | € 15.000,00 | € 80.000,00 | € 16.000,00 |
| Plafond 2) Industria | | € 160.000,00 | € 32.000,00 |

² Il mix di agevolazioni consente alle imprese di ottenere prestiti meno onerosi e contributi a fondo perduto.

Nel caso l'impresa abbia necessità di chiedere un finanziamento superiore rispetto ai limiti massimi agevolabili, può ricorrere a risorse proprie ovvero concordare con la banca un finanziamento aggiuntivo, in ogni caso escluso dalle agevolazioni regionali.

L'intensità dell'agevolazione prevista varia in base al valore richiesto per la componente di sostegno alla liquidità nelle due fasce indicate nella tabella che segue, scelte dall'impresa in relazione alle proprie esigenze:

| | Contributo fondo perduto | Contributo conto interessi | Contributo conto costo garanzia | Strumento finanziario in riassicurazione |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Fascia INVESTIMENTI con una quota minima di investimenti da realizzare fissata al 70% del progetto a cui è collegata una quota di liquidità pari al massimo il 30% | 20% | 2,5%, max €8.000,00 | 0,60% annuo su importo garanzia del Confidi di I grado, max € 4.000,00 | 80% della gar. primo grado |
| Fascia LIQUIDITA' Con una quota minima di investimenti da realizzare fissata al 30% del progetto a cui è collegata una quota di liquidità pari al massimo il 70% | 10% | 2%, max €3.000,00 | | |

Ai valori delle agevolazioni previste per le due fasce si aggiungono le premialità indicate di seguito.

4.1 - Fondo regionale in riassicurazione (strumento finanziario)

Il Fondo regionale in riassicurazione su garanzia del Confidi di 1° grado a fronte di finanziamento bancario (o leasing) sottostante agevola il 100% del progetto da realizzare, al netto del contributo in conto investimenti a fondo perduto di cui al successivo paragrafo 4.3.

Il Fondo opera con le seguenti coperture:

1. Percentuale garanzia 1° grado massima:

- a) In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996: 80%
- b) In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996: 70%

2. Percentuale garanzia Fondo regionale in riassicurazione:

- a) In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996: 80%
- b) In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996: 10%

3. Percentuale di accantonamento del Fondo regionale in riassicurazione: 5% dell'importo nominale della riassicurazione;

4. Durata massima finanziamento: 96 mesi, comprensivo di preammortamento fino a massimo 12 mesi.

4.2 - Contributo in conto interessi e in conto abbattimento del costo della garanzia

Il contributo è pari alla somma delle sottostanti voci:

1. Contributo in conto interessi:

- a) il contributo prevede una riduzione del TAN fino ai seguenti massimali:
 - i. per la Fascia INVESTIMENTI: 2,5% (riduzione di 250 bp), con un massimale di € 8.000,00;
 - ii. per la Fascia LIQUIDITA': 2,0% (riduzione di 200 bp), con un massimale di €3.000,00;
- b) in caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso;
- c) interessi a tasso fisso, nel rispetto del principio degli Aiuti trasparenti (Reg. UE n. 2831/2023, art. 4, comma 1 / Reg. UE 651/2014, art. 5, comma 1);
- d) calcolo del contributo in linea con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), sulla base dell'allegato 2 al presente regolamento;
- e) Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

2. Contributo in conto abbattimento del costo della garanzia Confidi:

Per entrambe le due fasce, il contributo prevede un rimborso pari allo 0,60% annuo dell'importo nominale della garanzia del Confidi di I grado, per un importo massimo di €4.000,00. Sono esclusi gli altri oneri applicati dal Confidi di I grado, compresi quelli non recuperabili dalle imprese (es. diritti di segreteria per richiesta garanzia, etc.)

Il Confidi di I grado deve prevedere delle condizioni economiche pari o migliori rispetto a quelle applicate per operazioni analoghe in termini di riassicurazione pubblica, tenuto conto anche delle condizioni della copertura pubblica in termini di percentuale di riassicurazione e di percentuale di accantonamento; di tali condizioni si dovrà dare debita pubblicità sul portale di Credito Futuro Marche, ai fini della trasparenza.

4.3 - Contributo in conto investimenti a fondo perduto quale contributo diretto alla spesa

In sede di domanda da parte dell'impresa richiedente, dovrà essere indicato l'importo dell'investimento che si intende realizzare, tenuto conto anche della quota prevista di circolante nelle due fasce.

All'importo dell'investimento verrà corrisposto:

1. per la Fascia INVESTIMENTI: un contributo a fondo perduto pari al 20%
2. per la Fascia LIQUIDITA': un contributo a fondo perduto pari al 10%

Il contributo in conto interessi, l'abbuono sulle commissioni di garanzia e il contributo a fondo perduto in conto investimenti sulla spesa sono erogati direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa (eventualmente anche tramite il Confidi di primo grado) in un'unica soluzione al termine dell'investimento stesso, previo esito positivo di accoglimento da parte del Soggetto Gestore e previa verifica della realizzazione del progetto.

4.4 - Premialità

Per le imprese che scelgono la fascia INVESTIMENTI, è prevista una specifica premialità pari a una percentuale aggiuntiva di riduzione del TAN del 1,0% (100 bp) per complessivo 3,5% e un massimale del contributo in conto interessi elevato a €10.000,00.

Rientrano nella premialità le imprese che attuano interventi con le seguenti caratteristiche:

1. Assunzione di almeno un nuovo occupato a tempo pieno e indeterminato (o con contratto di apprendistato) nei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di agevolazione. Tali assunzioni devono avvenire presso Sedi operative localizzate nelle Marche;
2. Progetti di internazionalizzazione e strategie per l'acquisizione di nuovi mercati;
3. Progetti di acquisizione e fusione di imprese
4. Consolidamento/rifinanziamento di prestiti preesistenti per le sole imprese del comparto Moda rientranti nei codici ATECO
 - 1) C. 13 Fabbricazioni tessili
 - 2) C.14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento
 - 3) C. 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali
 - 4) N. 74.11.2 Attività di progettazione di moda
 - 5) G.46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
 - 6) G.47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
 - 7) G.47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle

4.5 - Prospetto sintetico delle agevolazioni

In relazione alle agevolazioni descritte ai precedenti paragrafi, si riporta la tabella riepilogativa dei massimali previsti dalla misura.

| | Plafond Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo e Servizi | | Plafond Industria | |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Fascia INVESTIMENTI | Fascia LIQUIDITA' | Fascia INVESTIMENTI | Fascia LIQUIDITA' |
| Progetto massimo agevolabile* | 80.000,00 | | 160.000,00 | |
| Percentuale prestito bancario su progetto | 100% | | | |
| Contributo fondo perduto (Percentuale) | 20% | 10% | 20% | 10% |
| Contributo fondo perduto CALCOLATO | 16.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| Contributo fondo perduto EROGABILE | 16.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| Prestito massimo agevolabile ** | 64.000,00 | 72.000,00 | 128.000,00 | 144.000,00 |
| Quota massima per capitale circolante | 30% | 70% | 30% | 70% |
| TAN massimo agevolabile | 2,50% | 2,00% | 2,50% | 2,00% |
| Contributo c/interessi MASSIMO | 6.400,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 |
| Contributo c/interessi EROGABILE | 6.400,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 |
| Contributo c/oneri garanzia MASSIMO | 3.407,60 | 3.714,80 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Contributo c/oneri garanzia EROGABILE | 3.407,60 | 3.714,80 | 4.000,00 | 4.000,00 |

* Valore massimo per il calcolo delle agevolazioni

** Al netto del contributo a fondo perduto sugli investimenti

Ai massimali si aggiungono le premialità ex paragrafo 4.4.

4.6 - Regimi di Aiuto e cumulabilità

L'agevolazione è concessa con il **Regolamento (UE) n. 2831/2023** della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese; nello specifico, per lo Strumento Finanziario l'elemento di aiuto dovrà essere calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010.

In alternativa al regime "de minimis", qualora lo strumento finanziario non prevedesse la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia (ex lege 662/1996), l'impresa può richiedere l'agevolazione ai sensi dell'art. 17 o 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3(2) del Regolamento n. 2831/2023, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione relativa al contributo a fondo perduto in c/investimenti sarà

concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento; nel caso in cui tale decurtazione non risultasse sufficiente a rientrare nei suddetti massimali, si procederà con la riduzione del contributo in c/interessi e oneri intermediario finanziario. Solo qualora neanche quest'ulteriore riduzione fosse sufficiente, si procederà alla revoca dell'intera agevolazione. Fermo restando l'obbligo di verifica del rispetto del massimale triennale previsto per ciascuna impresa dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, il sostegno pubblico di cui al presente Avviso **può essere cumulato**, sulle medesime spese ammissibili, con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità o degli importi massimi previsti, per le specifiche circostanze del caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione individuale della Commissione europea. Inoltre, Il sostegno pubblico concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 può essere cumulato:

- con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati applicabili;
- con aiuti 'de minimis' relativi agli stessi costi, nel rispetto dei massimali cumulativi consentiti;
- con altri aiuti di Stato concernenti costi ammissibili diversi e chiaramente identificabili.

Ai sensi dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del **divieto del doppio finanziamento**, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Per sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, in relazioni a quest'ultimi:

1. Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;
2. Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
3. Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Le agevolazioni della misura in oggetto sono compatibili con i benefici previsti dalla Legge Sabatini e con altre misure di natura fiscale come il Credito d'imposta 4.0, nel rispetto della cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento disciplinata dal presente articolo, purché le normative dei citati benefici consentano lo stesso trattamento.

Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del TFUE.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

RTI gestore per conto della Regione Marche dell'Accordo Quadro "Credito Futuro Marche": UNICO S.C., BNL SpA, CONFIDICOOP S.C. Via Sandro Totti 4 - Edificio 3, Piano 3/4 -60131 Ancona - Tel. 071.2868725

L'impresa presenta un'unica domanda di agevolazione al Fondo FNC-INV-LIQ, per ottenere il finanziamento bancario agevolato riassicurato da un Fondo regionale di garanzia e associato a un contributo in conto interessi, in conto costo della garanzia e in conto investimenti quale contributo diretto alla spesa.

La domanda di agevolazione, predisposta secondo il modello *“Domanda di Ammissione al Fondo Nuovo Credito Investimenti e Liquidità.”*, disponibile sul sito www.creditofuturomarche.it, va presentata dall'impresa ad un Confidi di I grado accreditato (ex paragrafo 6.2), firmata digitalmente o con firma olografa unitamente al documento di identità del Legale rappresentante firmatario.

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

La domanda va compilata in ogni sua parte, allegando il progetto di investimento che intende realizzare descritto nel “Programma di Investimento e Piano Aziendale”, le tempistiche di esecuzione ed evidenziando gli aspetti correlati agli eventuali criteri di premialità.

Al progetto occorre allegare anche l'ulteriore documentazione di spesa disponibile quale ad esempio: preventivi, fatture, documenti tecnici ecc.

La domanda di agevolazione può essere presentata dall'impresa al Confidi di I grado convenzionato a partire dal **1° ottobre 2025**.

Per poter ottenere l'agevolazione la richiesta dell'impresa, tramite il Confidi, deve essere deliberata dalla Banca e dal Confidi di 1° grado successivamente alla domanda di agevolazione stessa.

Art. 6 - Intermediari finanziari che possono presentare domanda al Fondo

6.1 – Requisiti degli intermediari finanziari

La domanda di agevolazione va presentata tramite i Confidi operanti nelle Marche sia iscritti all'art. 106 del TUB (Confidi Vigilati da Banca d'Italia), sia all'art. 112, comma 1 del TUB (c.d. Confidi Minori), a condizione del rispetto del principio di trasmissione del vantaggio finanziario al destinatario finale sotto forma di riduzione di costi praticati dagli Intermediari finanziari che fruiscono della riassicurazione del Fondo.

Il Soggetto Gestore, prima della data di apertura delle domande da parte delle imprese, pubblica sul sito www.creditofuturomarche.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi operanti

nella Regione Marche, che possono richiedere gratuitamente il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione al Fondo. I Confidi utilizzatori sono tenuti a chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dal soggetto Gestore per conto della Regione, il quale è pubblicato nella piattaforma www.creditofuturomarche.it e resterà aperto per l'iscrizione dei Confidi di 1° grado per tutto il periodo di ammissibilità e di operatività del FNC-INV-LIQ.

Il Confidi deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Albo ex art. 106 o 112 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario)
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- d) essere in regola con la normativa antimafia;
- e) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- f) avere sede operativa nella Regione Marche.

I Confidi di I grado già convenzionati per altri precedenti strumenti agevolativi gestiti tramite Credito Futuro Marche non dovranno presentare alcuna richiesta di convenzionamento e potranno operare nell'ambito del FNC-INV-LIQ in virtù della Convezione in essere, nelle more della sottoscrizione con il Soggetto Gestore di un Addendum allegato al presente Regolamento per attestare la conoscenza e accettare le nuove condizioni previste per la presente misura.

6.2 – Modalità di convenzionamento

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, di cui all'allegato 6 del presente regolamento, firmato digitalmente, va inviato a mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it e corredato da:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c) scheda informativa, comprensiva del regolamento a cui i confidi dovranno attenersi, redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.creditofuturomarche.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:

- i. che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da FNC-INV-LIQ e per la quota coperta dallo stesso, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale. Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione;
- ii. il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite da FNC-INV-LIQ e a quelle non assistite; d) modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale www.creditofuturomarche.it e degli utenti da abilitare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la generazione dei COR.

Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa. Verifica altresì, che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, richiede integrazioni e chiarimenti, che devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento, di cui all'allegato 7 al presente regolamento, con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

In sede di iscrizione all'elenco presso il soggetto Gestore, il Confidi trasmette i propri fogli informativi, nei quali deve risultare a livello di prodotto una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analoga operazione priva di una garanzia pubblica.

Art. 7 – Procedura per la prenotazione di risorse

Con il presente Regolamento si stabilisce che lo sportello FNC-INV-LIQ aprirà alle ore 9:00 del giorno 01/10/2025.

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento della misura, i Confidi convenzionati trasmettono all'indirizzo **PEC** del Soggetto Gestore creditofuturomarche@legalmail.it ciascuna domanda singolarmente, dopo aver ricevuto la documentazione completa e necessaria per avviare l'istruttoria da parte del Confidi di I grado stesso (sulla base di un sistema gestionale interno che garantisca ciò in caso di controlli).

Il Confidi con PEC trasmette i seguenti dati:

1. Nr. identificativo della richiesta del sistema gestionale
2. Denominazione impresa richiedente
3. P.iva

4. Importo del finanziamento richiesto
5. Se si tratta di Plafond 1 o 2;
6. Indicazione della stima di assorbimento del fondo (calcolata come somma tra la stima del contributo c/interessi, stima del c/commissioni, stima del contributo a fondo perduto e assorbimento fondo (importo copertura fondo FNC-INV-LIQ/20);

Contestualmente il Confidi trasmette anche il PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E PIANO AZIENDALE facente parte dell'allegato 1 al presente Regolamento. La scheda sarà resa consultabile alla Regione Marche da parte del Soggetto Gestore con modalità tecniche da concordare. Ricevuta la scheda la Regione Marche si riserva entro il termine di 5 gg dalla trasmissione di tali schede di segnalare al Soggetto Gestore eventuali situazioni di criticità del progetto anche in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dal Decreto IACR n. 414/2025; superato tale termine senza nessuna segnalazione il progetto si considera rientrante nei suddetti criteri.

Il Soggetto Gestore può richiedere integrazioni.

Nel momento in cui l'invio di una singola PEC da parte di un Confidi determina lo sfioramento del **15%** del singolo plafond di cui al paragrafo 1.2, come calcolato alla precedente lettera d), il Soggetto Gestore procederà immediatamente alla pubblicazione di un Avviso sulla pagina dedicata del sito e alla comunicazione ai Confidi di I grado convenzionati, in cui precisare che dalle ore 24:00 di tale giorno lo sportello sarà sospeso e non sarà più possibile raccogliere domande presso le imprese, né segnalarle al Soggetto Gestore mediante la modalità di cui al presente articolo.

Il Soggetto Gestore informerà a mezzo PEC i Confidi convenzionati al superamento delle soglie del 25%, del 50%, del 75% e del 90% della dotazione complessiva di ciascun plafond.

Art. 8 – Istruttoria e criteri di valutazione del Confidi

Le richieste di agevolazione e di garanzia è valutata dai Confidi convenzionati sia su informazioni di natura qualitativa, ai fini della valutazione del progetto aziendale, sia su informazioni di natura quantitativa, per valutarne il merito creditizio.

I Confidi convenzionati raccolgono in primis, il progetto aziendale, i bilanci, la centrale rischi e le informazioni di altre banche dati d'uso e, contemporaneamente, effettuano i controlli in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo ed eventualmente antimafia.

Qualora dal controllo della documentazione presentata emergano non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento

proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il destinatario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo; in tale caso il finanziamento non sarà ammissibile e non sarà trasmesso al Soggetto Gestore.

L'istruttoria di ammissibilità del Confidi convenzionato è diretta ad accertare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. la completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i destinatario finale/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. la tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal Regolamento;
6. la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
7. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando anche in termini di sostenibilità ambientale;
8. il rispetto delle soglie di garanzia, di riassicurazione, e di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;
9. la coerenza del progetto con gli obiettivi del bando;
10. la positiva valutazione tecnico – economica dell'intervento illustrato nell'allegato denominato "Programma di investimento e Piano aziendale" (di cui all'allegato 1 al presente regolamento) e la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Regolamento.

Completata positivamente la fase istruttoria, il Confidi convenzionato procede alla registrazione dell'Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti, monitorando eventuali variazioni e verificando in itinere, il rispetto della normativa che regola gli Aiuti di Stato, così come il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Nel caso in cui emergessero dubbi interpretativi, il Confidi convenzionato può rivolgersi al RTI, consultando le FAQ oppure inviando una mail all'indirizzo fnc@creditofuturomarche.it.

Le FAQ caricate nella pagina dedicata all'intervento sul sito www.creditofuturomarche.it sono da intendersi, tempo per tempo, come parte integrante del presente regolamento.

Art. 9 – Modalità e termini per l’invio delle domande da parte dei Confidi al Soggetto Gestore

Successivamente all'erogazione del finanziamento da parte degli Istituti di credito, le domande saranno selezionate tramite una procedura ex art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i., secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma informatica www.creditofuturomarche.it, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nello specifico, il Confidi accede alla piattaforma tramite le credenziali ottenute dal Soggetto Gestore.

Con riferimento alla sole domande segnalate al Soggetto Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 7, il Confidi convenzionato carica la domanda sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> di un file Excel contenente l'elenco cumulativo delle posizioni per cui richiede l'agevolazione e il cui tracciato standard è conforme a quello previsto dall'allegato 3 denominato "Tracciato dati".

Il Soggetto Gestore esamina le domande secondo l'ordine di arrivo sul Portale.

Per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma il sistema provvederà a:

- a) Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema Excel standard fornito (Allegato 3 "Tracciato dati"), producendo gli eventuali scarti;
- b) Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi di domande caricati;
- c) Aggiornare i dati delle domande già caricate;

Tramite la piattaforma, il Confidi può visualizzare il numero di posizione assegnato alla richiesta tenuto conto che la piattaforma assegna automaticamente sia un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente ricevute, sia un numero di posizione in graduatoria.

Il Soggetto gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi. Le principali attività in capo al Gestore includono:

- i. Istruttoria sulle richieste di contributo come descritto al successivo articolo 11;
- ii. Erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari (anche per il tramite dei Confidi convenzionati);
- iii. Esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e reportistica periodica con cadenza stabilita nel Contratto attuativo da stipulare con il Gestore;
- iv. Monitoraggio degli interventi finanziati, ed invio degli esiti alla Regione Marche.

Per ciascuna pratica istruita il Gestore redige un verbale con gli esiti della valutazione sulla domanda di agevolazione presentata dall'impresa, anche se non ammessa a finanziamento.

Per presa d'atto il verbale sottoscritto dal Soggetto gestore è inviato alla struttura organizzativa della Regione Marche competente sull'attuazione dell'intervento.

L'istruttoria di ammissibilità, svolta dal Soggetto gestore, si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica della corretta presentazione della domanda;
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: conferma della sussistenza dei requisiti necessari alla data di presentazione della domanda, anche in relazione alle caratteristiche del progetto di investimento.

Art. 10 – Istruttoria di ammissibilità e comunicazione dei relativi esiti

Le richieste di agevolazione ricevute dal Gestore vengono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dei numeri di protocollo progressivi assegnati dalla piattaforma e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all'esame del Comitato di Valutazione, che esprime il proprio parere sulla conformità delle domande alle finalità e ai requisiti previsti sulla base dei dati acquisiti tramite la piattaforma e processati sul sistema informativo di back office della mandataria, approvando la conferma o la risoluzione delle agevolazioni.

Il Soggetto gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi. Le principali attività in capo al Gestore includono:

- Istruttoria sulle richieste di contributo. L'istruttoria di ammissibilità, svolta dal Soggetto gestore, si articola nelle seguenti fasi:
 - a. Verifica della corretta presentazione della domanda;
 - b. Verifica dei requisiti di ammissibilità: conferma della sussistenza dei requisiti necessari alla data di presentazione della domanda, anche in relazione alle caratteristiche del progetto di investimento.

Ai fini della valutazione delle domande presentate e della verifica della corretta attuazione della misura da parte del Confidi convenzionato, 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi convenzionato di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate, documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, il modulo di richiesta di accesso all'agevolazione della MPMI, visura camerale, file calcolo contributo).

Il Gestore comunica ai Confidi convenzionati, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione/caricamento della domanda di agevolazione sulla piattaforma, la concessione o il diniego mediante aggiornamento informatico dello stato delle pratiche;

RTI gestore per conto della Regione Marche dell'Accordo Quadro "Credito Futuro Marche": UNICO S.C., BNL SpA, CONFIDICOOP S.C. Via Sandro Totti 4 - Edificio 3, Piano 3/4 - 60131 Ancona - Tel. 071.2868725

Per ciascuna pratica istruita il Gestore redige un verbale con gli esiti della valutazione sulla domanda di agevolazione presentata dall'impresa, anche se non ammessa a finanziamento.

Il Gestore, altresì, invia al Destinatario Finale dell'agevolazione la comunicazione di conferma o di risoluzione delle agevolazioni concesse, indicando, in caso di esito positivo, l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis e/o di Regime di Esenzione (Reg. n. 651/2014), nonché le casistiche al cui verificarsi, potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione.

Il Gestore pubblica su apposita sezione della piattaforma l'elenco dei destinatari finali che hanno ottenuto l'agevolazione, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par.2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Confidi di 1° grado.

Art. 11 – Modalità di erogazione delle agevolazioni

Il contributo in conto interessi, l'abbuono sulle commissioni di garanzia e il contributo in conto investimenti a fondo perduto sulla spesa sono erogati direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa (eventualmente anche tramite il Confidi di primo grado) **in un'unica soluzione al termine dell'investimento stesso**, previa corretta rendicontazione e verifica della realizzazione del progetto con conseguente accoglimento da parte del Soggetto Gestore.

La quota di accantonamento per il Fondo regionale in riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante ai Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia.

In caso di realizzazione parziale del progetto iniziale, tali agevolazioni dovranno essere riparametrate rispetto al progetto presentato in fase di richiesta di accesso alla misura.

A dimostrazione del possesso dei requisiti per ottenere la premialità di cui all'Articolo 4.4, l'impresa dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 ed evidenziare nella relazione finale di progetto, di cui all'allegato 5 del presente regolamento, il possesso degli aspetti correlati ai criteri di premialità.

Art. 12 – Termini di realizzazione dell'intervento e rendicontazione della spesa

Il progetto di investimento deve essere concluso **entro 15 mesi** dalla data di comunicazione da parte del Soggetto Gestore all'impresa della concessione dell'agevolazione.

In linea generale, il progetto deve rispettare i contenuti e gli importi approvati in fase di valutazione e le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) corrispondere all'importo del costo totale del progetto ammesso;
- b) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dal beneficiario dell'intervento agevolato;
- c) essere effettuate nel periodo di eleggibilità;
- d) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti;
- e) essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- f) essere sostenute nel rispetto dei criteri civilisti e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- g) essere rendicontate utilizzando i supporti cartacei ed informatici messi a disposizione dal Gestore.

Terminato l'investimento, entro 60 giorni dalla conclusione salvo proroga, il beneficiario trasmette al Confidi:

1. **relazione finale** che attesti la conclusione del progetto, con l'elenco delle spese sostenute che evidenzia anche gli scostamenti della spesa tra il previsto e il realizzato, firmata digitalmente, secondo il modello di cui all'allegato 5 al presente Regolamento;
2. copia dei titoli di spesa (o documentazione equivalente);
3. quietanza di pagamento per ciascun titolo di spesa (contabile bancaria/disposizione di pagamento accompagnate da fotocopia dell'estratto conto).

Per ogni tipologia di spesa, si dovrà indicare la documentazione giustificativa. A titolo indicativo per i beni acquistati le fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente con l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto. Per l'acquisizione di partecipazioni finanziarie in aziende o rami di aziende, va presentato l'atto di acquisto. Per l'acquisto di beni ammortizzabili occorre dimostrare che il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

I titoli di spesa vanno presentati in copia digitale, conforme all'originale dei giustificativi contabili di spesa corredati da relativa quietanza di pagamento (estratto conto); nell'estratto conto deve essere riportata chiaramente nella causale del movimento il numero della fattura.

In caso di fatturazione elettronica, indicare il **CUP** B39I23000190007 e il riferimento al progetto nella descrizione.

L'invio della documentazione avverrà con modalità digitale, da parte del beneficiario finale al Confidi convenzionato.

I **fac-simile** da utilizzare obbligatoriamente sono resi disponibili dal gestore, nella sezione “Modulistica” del sito www.creditofuturomarche.it

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario finale;
- altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata una forma di pagamento non tracciabile e comunque non sono ammessi pagamenti in contanti e criptovaluta, salvo successive regolamentazioni a livello nazionale e/o europeo che ne disciplinino specificatamente l’introduzione. Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto bancario o postale attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario finale.

Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA o RI.BA. cumulativa) è necessario allegare copie delle ricevute bancarie riportante gli estremi delle fatture, in modo da individuare inequivocabilmente le fatture ammissibili, unitamente alle copie degli estratti conto bancario o postale, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, ai sensi della legge n. 136/2010, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” all’art. 3, comma 1.

I titoli di spesa dovranno essere conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

Il Confidi Convenzionato procede all’analisi della rendicontazione e presenta la richiesta di erogazione del contributo sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> con l’invio di un file Excel in cui aggiorna le posizioni precedentemente caricate inserendo le informazioni necessarie come previsto dal documento “Tracciato dati”.

Art. 13 – Controlli, varianti e revoche

13.1 – Controlli

L’investimento, ai sensi del presente Regolamento, può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Regione Marche in relazione a tutte le spese rendicontate

dal/dai soggetti beneficiari. Queste verifiche sono finalizzate a garantire la correttezza e la trasparenza delle spese sostenute, assicurando che i fondi siano utilizzati in conformità con le disposizioni del bando.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti, come la Guardia di Finanza. Questi organi possono effettuare controlli per assicurare che i fondi siano utilizzati in conformità con le normative e che non vi siano irregolarità o frodi. Le verifiche possono includere la revisione della documentazione contabile, visite in loco e interviste con i responsabili del progetto.

Tutte queste misure di controllo e verifica sono essenziali per garantire la trasparenza, l'integrità e l'efficacia dell'uso dei fondi pubblici, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini e delle istituzioni nei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche.

13.2 – Varianti

Sono consentite varianti al progetto fino ad un massimo del 10% del valore iniziale: in questo caso, la percentuale di contributo a fondo perduto andrà applicata alla quota di progetto effettivamente realizzata, fatto salvo il rispetto delle percentuali minime di investimento di ciascuna fascia; qualora l'impresa con domanda nella fascia INVESTIMENTI non rispettasse il 70% minimo previsto dal precedente art. 4, otterrà un contributo a fondo perduto pari alla percentuale prevista per la fascia LIQUIDITA' nel presupposto che la quota di investimento non sia inferiore al 30% previsto. L'impresa dovrà in ogni caso dimostrare come abbia utilizzato la quota eccedente del prestito sottostante, anche con spese afferenti al capitale circolante.

Ad esempio, a fronte di un progetto iniziale di 100 in fascia INVESTIMENTI e un prestito sottostante di 80, l'impresa sostiene spese ammissibili per 95; poiché la riduzione è inferiore al 5%, qualora l'impresa abbia sostenuto investimenti per almeno 66,5 ($95 \times 70\%$), essa ha diritto a un contributo a fondo perduto di 19 ($95 \times 20\%$) e deve giustificare ulteriori spese (anche di capitale circolante) non comprese in quelle indicate precedentemente per un importo almeno pari a 4, ovvero alla differenza tra l'importo del prestito (80) e la quota di spesa sostenuta non coperta dal contributo a fondo perduto effettivo ($95 - 19 = 76$).

In caso di varianti superiori al 10%, al fine del mantenimento dell'agevolazione concessa, l'impresa dovrà aver sostenuto ulteriori investimenti ammissibili per un importo che, sommato alle spese effettivamente sostenute del progetto iniziale, consenta di determinare una riduzione del progetto iniziale al massimo del 10%: in caso positivo, ai fini dell'agevolazione, si procederà come indicato al periodo iniziale del presente articolo; in caso contrario, il Soggetto Gestore procederà con la revoca dell'intera agevolazione.

Nel caso il beneficiario abbia necessità di **apportare delle modifiche all'intervento** ammesso (modifiche tecniche e/o modifiche finanziarie), è necessario presentare richiesta di variante al Confidi convenzionato che ha presentato la domanda di agevolazione.

Il Confidi convenzionato comunicherà la variante al Soggetto Gestore mezzo PEC all'indirizzo: creditofuturomarche@legalmail.it.

13.3 Variazioni del beneficiario/Operazioni straordinarie d'impresa

I destinatari finali del contributo devono informare tempestivamente il Confidi convenzionato di eventuali **cessazioni di attività o chiusure** delle sedi legali e/o unità locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonché di qualsiasi altro evento successivo alla presentazione della domanda che possa influire sui requisiti soggettivi dell'impresa e determinare la perdita di uno o più requisiti per l'ammissione al contributo.

Le **operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda**, trasformazione, fusione, scissione, ecc.) che dovessero verificarsi dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o durante l'esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate dal Confidi convenzionato mezzo PEC al Soggetto Gestore, attraverso la presentazione di una domanda di variazione dell'anagrafica aziendale, alla quale vanno allegati tutti i relativi atti.

13.3 - Proroghe

Il beneficiario finale può chiedere una sola proroga ai tempi previsti per concludere il progetto.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese stabilito dalla normativa di riferimento.

L'istanza di proroga, da richiedere entro 30 giorni prima della scadenza del termine di conclusione del progetto, debitamente motivata, deve essere presentata al Confidi convenzionato che la trasmette mezzo PEC al Soggetto Gestore.

La richiesta di proroga si intende accolta, salvo che il Soggetto Gestore entro 10 giorni non manifesti parere contrario.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, saranno comunque considerate valide, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi, il contributo pubblico sarà ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

13.4 - Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del progetto, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, l'apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il destinatario finale è altresì tenuto a fornire al Soggetto Gestore informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato fino alla risoluzione dello stesso.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

13.5 - Rinuncia

L'impresa comunica al Confidi convenzionato l'eventuale rinuncia al contributo. Sarà cura del Confidi convenzionato informare il Soggetto Gestore a mezzo PEC.

13.6 - Revoche e procedimento

I contributi concessi sono revocati dal Soggetto Gestore al destinatario finale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del progetto e per la rendicontazione della spesa, salvo proroga debitamente giustificate e autorizzate;
- Riduzione della spesa effettivamente sostenuta oltre i limiti previsti dal presente Regolamento (paragrafo 13.2);
- Contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
- Mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, qualora richiesto in fase di bando;
- In merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa
- Il destinatario finale non abbia eseguito l'iniziativa in conformità al progetto approvato nei contenuti e nelle finalità previste conformemente;
- Il destinatario finale non abbia provveduto a rendicontare al Confidi convenzionato le spese dell'intervento;
- Dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi

inadempienze dell'impresa destinataria finale;

- Qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ad esclusione del requisito dimensionale d'impresa.

Il Soggetto gestore, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai destinatari finali l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni solari, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Il Soggetto gestore esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive entro 30 giorni solari successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il Soggetto Gestore procederà alla revoca del contributo concesso e all'invio della comunicazione di revoca al destinatario finale. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nella comunicazione di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni.

Qualora il destinatario finale non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche se sono state inutilmente esperite procedure di compensazione o di rivalsa sull'organismo fideiussore, il Soggetto Gestore informerà il Settore regionale competente in materia di recupero coattivo per avviare le relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'organismo fideiussore. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa.

A seguito della revoca, decadono tutte le agevolazioni, compresa la copertura del Fondo di riassicurazione.

Art. 14 – Obblighi dei Destinatari Finali

14.1 - Obblighi connessi alla rendicontazione

Il beneficiario deve:

- a) eseguire il pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00 previsto nel Modello di domanda di ammissione del destinatario finale;
- b) eseguire l'investimento entro i termini previsti dal presente Regolamento, conformemente al progetto approvato;
- c) rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Regolamento;

- d) garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'operazione;
- e) dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali ed europee vigenti (**sezione interna all'allegato 1 al Regolamento**);
- f) assicurare una corretta conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute;
- g) assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il beneficiario finale è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.
- h) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il contributo;
- i) in caso di fatturazione elettronica, rispettare l'obbligo di apposizione del CUP.

14.2 - Obblighi di comunicazione del beneficiario verso Confidi

Il beneficiario deve:

- a. dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
- b. comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
- c. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- d. comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
- e. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali il Soggetto Gestore dovrà disporre (direttamente o indirettamente) i pagamenti dei contributi;
- f. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
- g. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti in relazione alla presente domanda di contributo;
- h. comunicare eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento relativo all'intervento finanziato.

Art. 15 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

I Confidi convenzionati devono comunicare al Gestore, mediante specifica PEC, eventuali variazioni

della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Destinatari Finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinunce, ecc).

Le PEC sono allegate dal Soggetto Gestore, all'interno della pratica protocollata in piattaforma e le variazioni vengono comunicate in Comitato a mezzo di apposito allegato al verbale.

Per quanto concerne le modificazioni in cui possono incorrere i finanziamenti nel periodo successivo all'erogazione, vige il principio cardine della tutela del Fondo pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono ammesse operazioni di trasferimento del finanziamento su altra ditta o persona fisica, ristrutturazione (allungamento del periodo di ammortamento, rimodulazione delle rate, ecc....).

Art. 16 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore aggiornando il tracciato dati excel e trasmettendolo sulla piattaforma. Si può fare riferimento agli status di contenzioso rilevati dalla Banca, dal Confidi o da entrambi e, a seguito dell'aggiornamento dello status, l'importo dell'impegno del fondo rischi relativo alla posizione oggetto di segnalazione si considera acquisito.

In caso di escussione della garanzia di 1° grado, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.

La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è inviata al Gestore dal Confidi convenzionato con PEC che contiene:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di protocollo della posizione comunicato dal Gestore; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite e da esperire dal Confidi convenzionato per il recupero del credito pena la decadenza della riassicurazione;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) copia della richiesta iniziale del modello di domanda di ammissione del destinatario finale, corredata da un documento d'identità in corso di validità;

- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- d) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- e) documentazione comprovante almeno l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione
- f) debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- g) documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento bancario per le finalità indicate in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Confidi convenzionato entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi convenzionato l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione verrà autorizzato e liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi come da Convenzione.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti al Soggetto Gestore e alla Regione Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dal Soggetto Gestore e dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati", e nel rispetto del Decreto Legislativo 101/2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora il Soggetto Gestore e la Regione Marche debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso

conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

Il responsabile del trattamento dei dati personali, è il Soggetto Gestore del “Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimento e Liquidità”, come da convenzione il cui schema è riportato all’Allegato B del Decreto di adozione del Contratto Attuativo, presso cui l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nonché i diritti di cui all’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679.

Art. 18- Pubblicità, informazioni e contatti

Il presente Regolamento è pubblicato sulla piattaforma del Soggetto Gestore: www.creditofuturomarche.it.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Fondo FNC-INV-LIQ e sugli adempimenti a esso connessi potranno essere richiesti al Soggetto Gestore:

RTI FONDO CREDITO FUTURO MARCHE

E-mail: info@creditofuturomarche.it

PEC: creditofuturomarche@legalmail.it

PIATTAFORMA: www.creditofuturomarche.it

oppure chiamando il numero verde: 800-419-955

Il responsabile del procedimento per la Regione Marche è il:

dott. Fabio Travagliati

E-mail: fabio.travagliati@regione.marche.it

19 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990 viene esercitato, mediante richiesta motivata indirizzata all’Amministrazione regionale

20 Procedure di ricorso

È ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via

amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Allegati

1. Modello di Domanda di Ammissione al Fondo FNC-INV-LIQ e relativi Allegati (DNSH, Programma di investimento e Piano aziendale, Scheda aiuti di stato)
2. File calcolo ESL - reso disponibile nella piattaforma Credito Futuro Marche
3. Tracciato dati
4. Domanda di erogazione del contributo - resa disponibile nella piattaforma Credito Futuro Marche
5. Schema di Relazione finale con tabella elenco Fatture - resa disponibile nella piattaforma Credito Futuro Marche
6. Richiesta Convenzionamento a Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimento e Liquidità (FNC-INV-LIQ)
7. Schema di Convenzione Confidi